

STATUTO

EMMEGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TORRES SS VIA D.
MILLELIRE ANGOLO VIA CABOT SNC
Numero REA: SS - 203385
Codice fiscale: 02772960908
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.67557/37986 DI REPERTORIO

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 1

- È costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della Legge
8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale con la
denominazione:

"EMMEGI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "EMMEGI SCS".

La cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 n. 8 De-
creto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 2

- La società cooperativa ha sede legale in Porto Torres
all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita
presso il Registro delle Imprese.

- Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è
quello risultante dal libro dei soci.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà
istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici, cantieri e
rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi
secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo
VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-
ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle socie-
tà a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui

all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.

ARTICOLO 3

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La cooperativa potrà essere trasformata, a norma di legge, in qualsiasi momento, in cooperativa sociale a soggetto plurimo o cooperativa mista: tale trasformazione sarà realizzata qualora un collegamento funzionale tra le varie attività possa servire ad una migliore realizzazione dell'oggetto sociale, specialmente in relazione all'inserimento lavorativo di un maggior numero di persone svantaggiate ed al loro benessere personale e sociale.

ARTICOLO 4

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

- la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato

ARTICOLO 5

	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	dante lo svolgimento coordinato di attività in forma diretta,	
	in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente ri-	
	conosciute, per conto di enti pubblici o privati, i seguenti	
	servizi, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di sog-	
	getti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nazionali, regionali e comunitarie.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- attività di lavori di meccanica in generale;	
	- saldature e costruzioni carpenterie;	
	- riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo;	
	- attività collegate all’intero sistema ferroviario e relative	
	attività di manutenzione anche di parti di linee ferroviarie o	
	di parti di treni;	
	- lavori di opere ferroviarie;	
	- trattamento e rivestimento di metalli e in particolare: ri-	
	vestimento, anodizzazione, trattamento termico, sbavatura,	
	sabbatura, barilatura, pulitura, colorazione, incisione,	
	stampaggio, indurimento e molatura dei metalli;	
	- trattamento e rivestimento non metallico dei metalli: pla-	
	stificazione, smaltatura, laccatura ecc.,	
	- carrozzeria industriale, costruzioni e commercializzazioni	
	di autoveicoli, motoveicoli, vetture adibite al trasporto pub-	
	blico, macchine agricole, carrelli, macchine operatrici, ri-	

	morchì, fabbricati di parti ed accessori; fucinatura, stampag-	
	gio, trattamenti superficiali ed elettro galvanici dei metalli;	
	- la commercializzazione e la costruzione di carrozzerie ed	
	attrezzature da impiegarsi sciolte o con relativo montaggio su	
	motoveicoli ed autoveicoli con trasformazione e modifiche de-	
	gli stessi;	
	La società potrà svolgere attività di officina meccanica, ri-	
	parazione e manutenzione degli impianti elettrici, idraulici,	
	pneumatici; la costruzione e la commercializzazione di parti	
	metallici e non, per servizi di nettezza urbana;	
	- le lavorazioni e le costruzioni metalliche in genere e la	
	loro commercializzazione, nonché la costruzione e la commer-	
	cializzazione di cestini gettacarte metallici e non, ed in ge-	
	nere di tutti gli elementi di arredo urbano;	
	- le lavorazioni e le verniciature di manufatti metallici per	
	conto di terzi;	
	- costruzione di carrozzerie per veicoli industriali, allesti-	
	mento e trasformazione veicoli industriali, rimorchi e veicoli	
	in genere, sia parzialmente che integralmente;	
	- riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria autovei-	
	coli industriali, veicoli industriali, veicoli commerciali e	
	motoveicoli, collaudi e revisioni periodiche ed annuali di	
	veicoli, carrozzeria industriale e commerciale, riparazione e	
	sostituzione impianti e parti elettriche, sostituzione, ripa-	
	razione e consegne gomme di veicoli di qualsiasi tipo;	

	- la realizzazione di disegni costruttivi di carrozzerie per	
	auto, motocicli e loro componenti nonché di altri prodotti in-	
	dustriali da realizzare in serie; lo studio di fattibilità dei	
	relativi progetti di costruzione, l'analisi dei costi di pro-	
	duzione sulla base della scelta dei materiali e delle tecnolo-	
	gie produttive;	
	- trattamento, selezione, recupero, trasferimento e smaltimen-	
	to di rifiuti solidi urbani e di materiali provenienti da rac-	
	colte differenziate;	
	- la manutenzione di carrozzerie e attrezzature montate su mo-	
	toveicoli ed autoveicoli di cassonetti per il servizio di net-	
	tezza urbana;	
	- la fornitura di consulenze tecnico - commerciale ad aziende,	
	con particolare riguardo al settore della raccolta del confe-	
	rimento e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;	
	- le attività di rappresentanza e di agenzie nei settori di	
	competenza operativa di cui sopra;	
	- l'assistenza tecnica, informatica e commerciale a favore	
	delle aziende industriali, commerciali e artigiane mediante la	
	produzione di studi, disegni, preventivi e relazioni tecniche;	
	- la costruzione, il montaggio e la manutenzione di installa-	
	zioni edili, elettrico-strumentali, metalmeccaniche,	
	l'assistenza e manutenzione di impianti nautici e imbarcazioni	
	da diporto;	
	- la produzione, la trasformazione, la commercializzazione di	

	materiali, componenti, macchinari e parti di ricambio di im-	
	pianti industriali e civili, il noleggio di attrezzature e	
	macchinari.	
	- Il trasporto di persone o cose per conto proprio e per conto	
	terzi.	
	- Costruzioni di edilizia civile, industriale, pubblica e pri-	
	vata;	
	- le lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, con-	
	servare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristruttura-	
	re, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse stori-	
	co soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di	
	beni culturali e ambientali. L'esecuzione del restauro, della	
	manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici decorate	
	di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico,	
	artistico ed archeologico;	
	- la costruzione, la manutenzione o la sola ristrutturazione	
	di lavori di edifici civili ed industriali occorrenti per	
	svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta,	
	completi delle necessarie strutture, impianti e finiture di	
	qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, comple-	
	mentari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le re-	
	sidenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i tea-	
	tri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per	
	parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifi-	
	ci aeroportuali, nonché qualsiasi manufatto speciale in cemen-	

	to armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali	
	volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di	
	grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e	
	complessità;	
	- il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, la coibentazione e	
	la scoibentazione di qualsiasi tipo di struttura o impianto;	
	- installazione - manutenzione - riparazione di impianti	
	idraulici, elettrici, elettronici, riscaldamento, condiziona-	
	mento aria, illuminazione stradale, depurazione piscine, irri-	
	gazione giardini, antincendio, sia civili che industriali;	
	- lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni sia	
	civili che industriali, pubblici e privati;	
	- costruzione, completamento e finitura di edifici quali into-	
	nacatura, stuccatura, posa in opera di infissi di qualsiasi	
	materiale, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, por-	
	te blindate, rivestimento pavimenti e muri, tinteggiatura, po-	
	sa in opera di vetri, realizzazioni di copertura, sia civili	
	che industriali, pubblici e privati;	
	- pulizia generale di edifici di ogni tipo, quali: uffici, ca-	
	se o appartamenti, fabbriche, negozi e uffici pubblici e aree	
	esterne, quali aiuolo, giardini, piazzali, etc.;	
	- la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria in ferro, legno e qualsiasi materia-	
	le e di manufatti di materiale diverso;	
	- l'attività di forestazione, piantumazione e manutenzione	

	aree verdi;	
	- impianti tecnologici;	
	- noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale;	
	- cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).	
	- La società potrà acquistare, vendere, locare, gestire, istituire punti vendita in altre sedi e dare e ricevere aziende dello stesso settore;	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il livello professionale dei soci, partecipando ed organizzando convegni, viaggi d'istruzione e ogni altra attività;	
	- partecipare ad appalti e concorrere ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private nonché sottoscrivere convenzioni con privati, comuni ed enti pubblici, case di riposo, pubbliche amministrazioni, cooperative e loro consorzi;	
	- aderire a gruppi cooperativi paritetici come previsti e definiti dalla legge e ad Enti, Consorzi ed altri organismi che si propongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperative.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività, con	

	esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di atti-	
	ività che la legge riserva a società in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi od elenchi, connessa ed affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il	
	migliore conseguimento dell'oggetto sociale, necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella previ-	

	sta dall'articolo 2514 lett. b) del Codice Civile.	
	Per il raggiungimento dei propri obiettivi la cooperativa po-	
	trà avvalersi anche della collaborazione di non soci.	
	ARTICOLO 6	
	La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le age-	
	volazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie pre-	
	vedono a favore delle Società Cooperative.	
	ARTICOLO 7	
	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote	
	del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta).	
	ARTICOLO 8	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in base alle capacità	
	personali e professionali, siano in grado di contribuire	
	all'attività sociale, compatibilmente con le possibilità della	
	cooperativa di fornire loro occasioni di lavoro e che sono in	
	possesso dei seguenti requisiti:	
	- i soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui	
	opera la cooperativa, od in ogni caso soggetti che possano ap-	
	portare professionalità utili al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nonché elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa, oltre al	
	30% di persone svantaggiate che pur non avendo specifiche pro-	

	fessionalità possano, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo, concorrere al conseguimento degli scopi sociali.	
	Sono soci lavoratori coloro che effettuando una prestazione	
	ricevono una utilità economica; essi sono i soci dipendenti, i	
	soci liberi professionisti, coloro che ricevono prestazioni in	
	natura (vitto ed alloggio) per l'attività svolta, i soci lavo-	
	ratori svantaggiati.	
	- I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	- I soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà partecipan-	
	do a tutte le attività della cooperativa, ai sensi e per gli	
	effetti della Legge 381/1991.	
	- Tale categoria di soci deve es-sere iscritta in un apposito	
	libro dei soci ed il loro numero non può superare il 50% (cin-	
	quanta per cento) del numero complessivo dei soci e, in quanto	
	soci a tutti gli effetti, concorrono alla formazione del nume-	
	ro minimo per costituire la base sociale della cooperativa.	
	- Ai soci volontari non va applicato alcun contratto colletti-	
	vo di lavoro subordinato ed autonomo, fatta eccezione delle	
	norme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali.	

- Ad essi va corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e deliberate preventivamente o approvate successivamente dall'organo amministrativo.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e private.

- Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

- In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

- Soci finanziatori o sovventori la cui presenza è regolata a norma di legge;

- Categoria speciale di soci - socio in prova.

La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori, così come definiti all'articolo 5 nel titolo III.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valuta-

	re in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti della legge, verrà fissata, in funzione della	
	natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, da	
	apposito regolamento, stilato all'unanimità, dall'organo ammi-	
	nistrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della coope-	
	rativa, e successivamente approvato dalla maggioranza di alme-	
	no i due terzi dell'assemblea dei soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	sere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codi-	
	ce civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente sta-	
	tuto, il socio appartenente alla categoria speciale può rece-	
	dere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno un mese.	
	- Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	

	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne (o inserimento) fissato al momento dell'ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui al presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	- Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	- I Collaboratori sono persone che per senso umanitario e ci-	
	vico collaborano volontariamente, gratuitamente ed a proprie	
	spese al raggiungimento dello scopo sociale, senza instaurare	

	rapporti economici, lavorativi o assicurativi con la coopera-	
	tiva.	
	- Non hanno diritto ad alcuna corresponsione neanche delle	
	spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'attività.	
	- Le modalità di ammissione, sospensione, rinuncia ed i limiti	
	dell'attività saranno stabilite da apposito regolamento, pre-	
	disposto e approvato all'unanimità dall'organo amministrativo	
	entro sessanta giorni dall'istituzione della società coopera-	
	tiva e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i	
	due terzi dell'assemblea dei soci.	
	- Il numero dei collaboratori non è sottoposto a restrizioni.	
	- I collaboratori non hanno diritto di voto e non possono as-	
	sumere cariche elettive all'interno della cooperativa.	
	- Altre figure:	
	- la cooperativa potrà anche avvalersi, per il raggiungimento	
	dello scopo sociale dell'attività di persone provenienti dal	
	Servizio Civile Volontario Nazionale o da attività simili	
	promosse da altre amministrazioni o enti pubblici o privati,	
	compresi i tirocini di formazione universitaria o professiona-	
	le secondo quanto previsto per queste attività dalle normative	
	vigenti al momento dell'instaurarsi del rapporto di collabora-	
	zione.	
	Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contra-	
	stanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.	
	ARTICOLO 9	

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;

b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente statuto;

e) coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991 n.381 e farne apposita dichiarazione nella domanda di ammissione alla cooperativa;

f) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.

Se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente, oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):

a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato

	la domanda;	
	c) - la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 10	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;	
	c) - se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie	
	capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 11	
	PERDITA E RECESSO DALLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°, punto n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio	
	che non sia più in grado di prestare la propria opera lavorativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata,	

fax, e-mail, a mano alla cooperativa.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo articolo 34.

Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa efficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrativo può escludere il socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa

	va;	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	- che compia atti o divulghi informazione lesive per la coope-	
	rativa stessa;	
	- che si rifiuti di svolgere, avendone i requisiti, le mansio-	
	ni assegnate dall'organo amministrativo, per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, costringendo la cooperativa stessa a re-	
	perire le figure professionali necessarie al di fuori della	
	compagine sociale;	
	- chi adotti comportamenti lesivi nei confronti della coopera-	
	tiva, quali simulazioni di malattie ed infortuni, abbandoni	
	ingiustificatamente l'incarico a lui affidato o cerchi espe-	
	dienti al fine di sottrarsi alle proposte lavorative fatta	
	dall'organo amministrativo della cooperativa;	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del	
	presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	ARTICOLO 13	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	

debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano, posta certificata, fax, e-mail;

ARTICOLO 14

LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 15

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un nu-

mero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta);

b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma dell'articolo 13;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa destinata a incrementare le riserve con delibera assembleare.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 15 BIS

FINANZIAMENTI

Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infruttiferi per momentanee esigenze finanziarie.

- I finanziamenti sono liberi.

ARTICOLO 16

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro di cui all'art. 36.

ARTICOLO 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Lo stesso documento, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con

il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 18

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

- una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella diversa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;

- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire ai soci cooperatori;

= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

- il residuo alla riserva straordinaria.

	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposi-	
	zioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di	
	esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno	
	ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità	
	degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno de-	
	terminati nei regolamenti interni.	
	ARTICOLO 19	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	ARTICOLO 20	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma,	
	tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ARTICOLO 21	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	ARTICOLO 22	
	Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderoga-	

bili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o rappresentati.

ARTICOLO 23

Gli organi sociali sono i seguenti:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
4. l'Organo di Controllo quando previsto.

ARTICOLO 24

I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civile.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) - la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, esclusi quelli previsti all'articolo 6 dell'atto costitutivo.

Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assemblea-

	re.	
	L'assemblea inoltre decide sull'esclusione dei soci, sulla de-	
	terminazione del compenso degli Amministratori, del collegio	
	sindacale e del revisore, sullo scioglimento anticipato, sulla	
	proroga della durata, sulle modifiche all'attività costituente	
	l'oggetto sociale, sull'istituzione di sedi secondarie e sulla	
	nomina e poteri dei liquidatori.	
	ARTICOLO 25	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del	
	luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della	
	eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno	
	ventiquattrore dopo la prima, comunicato ai soci mediante af-	
	fissione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, nei locali	
	della sede sociale e comunicata a ciascun socio nello stesso	
	termine di dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ri-	
	cevimento o a mezzo posta elettronica o fax o messaggio elet-	
	tronico whatsapp, facebook od altro social-network esistente	
	adottato dalla cooperativa.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo	
	amministrativo e di controllo.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	

iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 26

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, trasformazioni e fusione della società.

Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabile dalla legge.

ARTICOLO 27

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

	Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un	
	voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono	
	essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare massimo due soci.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle	
	deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con	
	quello della società.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggio-	
	ranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni.	

ARTICOLO 28

La cooperativa può essere amministrata un Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovventori.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto, a giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano incerto o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrative, salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici territoriali.

Gli amministratori hanno diritto a retribuzione tramite delibera dell'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza e ad essi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e un vice Presidente.

ARTICOLO 29

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 comma 1° del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 30

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

ARTICOLO 31

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla as-

34 di 43

35 di 43

in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di intende respinta.

ARTICOLO 33

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo se debitamente autorizzato, il quale potrà compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominati, gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

- Il Presidente o gli Amministratori delegati perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tutti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso al credito bancario.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procu-

ratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 34

COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Revisore Contabile.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata

dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Ove l'Assemblea eserciti la facoltà, di cui al comma 2 del presente articolo il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - quinquies, primo comma, C.C.

Il Revisore incaricato del controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scrit-

ture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano, esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Articolo 35

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 36

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

Articolo 37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

- Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-

	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costitui-	
	ti.	
	Articolo 38	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 39	
	Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai re-	
	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-	
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, in-	
	terpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente	
	statuto e regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei so-	
	ci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	
	soci, e tra società e amministratori e tra questi ed i soci	
	per le quali non sia obbligatorio l'intervento del Pubblico	
	Ministero, devono, essere rimesse alla decisione di un arbi-	
	tro.	
	L'arbitro sarà designato dal Consiglio della Camera Arbitrale	
	presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricol-	
	tura di Sassari. Rientrano nella presente clausola compromis-	
	soria anche le controversie promosse da amministratori, liqui-	
	datori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo	

	la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'ac-	
	cettazione del relativo incarico. La parte che ricorre all'ar-	
	bitro dovrà precisare l'oggetto della controversia. L'arbitra-	
	to sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determi-	
	nando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra	
	le parti.	
	Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di	
	conciliazione secondo il regolamento del servizio di concilia-	
	zione della C.C.I.A.A. suddetta e con gli effetti di cui	
	all'art. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-	
	ranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci as-	
	senti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta gior-	
	ni, esercitare il recesso.	
	Articolo 40	
	Quando obbligatoriamente previsto dalla legge il controllo or-	
	ganizzativo, amministrativo e legale della società ed il con-	
	trollo contabile spettano al collegio sindacale che sarà for-	
	mato da tre membri effettivi e due supplenti nominati tutti	
	tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia.	
	E' salva, comunque, l'applicazione del diverso controllo pre-	
	visto dall'art. 2397 2° comma del codice civile.	
	Fino a quando il collegio sindacale non è obbligatorio il con-	

42 di 43

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.